

27 SET. 2021
ATTO TELEMATICO DEPOSITATO IL

R.G.P. CIRIA 650 580/21



Tribunale Ordinario di Rimini

SEZIONE CIVILE

RG n. 4/2021 sub 1

Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati;

dott.ssa Francesca Miconi	Presidente
dott.ssa Maura Mancini	Giudice
dott.ssa Silvia Rossi	Giudice relatore

nel procedimento di reclamo ex art. 737 e ss c.p.c. promosso da DE MARCHI FABIO (cf. DMRFBA54R19G433A), nato a Pennabilli (RN) il 19.10.1954 e residente in Rimini (RN) in via Giuseppe Guerzoni n. 3 ;

ascoltata la relazione del giudice relatore;

esaminato l'atto prodotto dall'istante con deposito in data 28.7.2021, come da richiesta di integrazioni disposta da questo Collegio con provvedimento del 14.6.2021;

preso, dunque, atto della intervenuta risoluzione per mutuo consenso dell'atto di donazione datato 3.4.2017 fra le parti donanti Piastra Lina e DE MARCHI FABIO e la parte donataria De Marchi Beatrice;

ritenuta, dunque, venuta meno la necessità di indagare in questa sede sulla natura di atto in frode della predetta donazione;

letto il programma di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012;

ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali;

rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

Firmato Da: ROSSI SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serialif: 9e1abaad40c346a81379e6e7f1f5874a
Firmato Da: UGOLINI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serialif: 38dc5abcc9f9b37085398fe738c6cfd8d
Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serialif: 70c7b1a43f61aa20a58Be48b282444e



considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;
che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;
rilevato che ad oggi l'istante percepisce una pensione di euro 1750,00 mensili;
che lo stesso non ha allegato, in sede di reclamo, di svolgere attualmente attività lavorativa, posto che la precedente occupazione ha avuto termine al 20.4.2021;
che, dunque, la valutazione del Collegio ai sensi dell'art. 14 quinquies co. 2 lett. f) deve essere svolta con riguardo al solo trattamento pensionistico, salva ogni ulteriore valutazione rimessa al Giudice delegato nel caso in cui- anche ai fini delle valutazioni ex art 14 terdecies l n. 3/12- nel corso della procedura l'istante inizi una nuova attività lavorativa di cui il Liquidatore dovrà senza ritardo informare il Giudice delegato;
che, dunque, facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 545 c.p.c. il Collegio ritiene congrua, per le finalità di cui all'art. 14 quinquies co. 2 lett. f) citato, la somma di euro 1.300,00 da lasciare nella disponibilità dell'istante;
che, invero, fra le spese indicate (e non documentate) di cui al doc. 34 allegato al ricorso vi sono spese per assistenza madre (pari a euro 5.900,00 annue) non giustificate posto che si dà atto che la madre percepisce pensione di euro 900,00 mensili e spese per l'auto (pari a euro 3.500,00 annui) che tuttavia verranno meno con la apertura della presente liquidazione stante la necessità di vendere anche tale bene;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012 e l'art. 737 c.p.c.,

ACCOGLIE

Il reclamo e per l'effetto

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni DE MARCHI FABIO (cf. DMRFBA54R19G433A), nato a Pennabilli (RN) il 19.10.1954 e residente in Rimini (RN) in via Giuseppe Guerzoni n. 3, ;

NOMINA



liquidatore ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 l. n. 3/2012 il dott. **SETFANO CANDOLI**, con studio in via A.L. Valentini n.11, Rimini e Giudice Delegato il dott. **LICO LORENZO MARIA**

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati a cura del liquidatore;

ORDINA

che i beni immobili, mobili registrati e mobili siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore

FISSA

In euro 1.300,00 mensili la somma necessaria al mantenimento dell'istante e della sua famiglia

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Rimini.

Rimini, camera di consiglio del 16.9.2021

Il giudice relatore

Dott.ssa Silvia Rossi

Il Presidente

Dott.ssa Francesca Miconi

